

## GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DICH/2019

• Professionisti non Iscritti alla Cassa •

**OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE** (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

### OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali di ingegneri ed architetti hanno l'obbligo di comunicare annualmente ad Inarcassa l'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume di affari IVA.

La comunicazione deve essere presentata dagli iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:

- per l'anno 2019 siano privi di partita IVA;

- siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2019. Essi sono tenuti, tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione, al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

**La comunicazione del reddito e del volume d'affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 2-11-2020** E' possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2019 attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it) avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e devono trasmettere il modello cartaceo, reso disponibile sul sito, con raccomandata semplice. Il termine per l'invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

#### NOVITÀ – PAGAMENTO CON F24

Da quest'anno i professionisti possono utilizzare anche il modello F24 quale nuovo strumento di pagamento che permette anche di compensare eventuali crediti di imposta con il debito nei confronti di Inarcassa. Per i dettagli si rinvia al paragrafo "Modalità di pagamento del conguaglio" della presente guida.

## SEZIONE A

### 1) - DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

*Al Reddito professionale Irpef* - Deve essere inserito il reddito professionale netto prodotto nell'anno 2019 e dichiarato ai fini IRPEF nell'anno 2020 e, pertanto, comprensivo dell'adeguamento agli studi di settore, quale somma algebrica del:

- reddito professionale prodotto in forma individuale: rigo RE21, colonna 3 Redditi 2020 (Rigo RE21 colonna 3 - RE24 in caso di perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in forma associata quale dichiarato per la quota di competenza: rigo RH15 Persone Fisiche 2020 in relazione a redditi o perdite di partecipazione in Associazioni professionali (RH17 Persone fisiche 2020 in caso di perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in qualità di socio di società di persone - Società di Professionisti (SDP) e Società tra Professionisti (STP) - quale dichiarato per la quota di competenza (rigo RH18 Persone Fisiche 2020 in relazione al reddito di partecipazione in società semplici);
- reddito prodotto in qualità di socio di Società tra Professionisti (STP) (di cui all'art. 5 bis, comma 3 del Regolamento Generale di Previdenza). In caso di quota derivante dalla partecipazione agli utili in società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR deve essere riportato in dichiarazione il valore del rigo RH7 Persone Fisiche 2020. Negli altri casi, il valore è reperibile nel quadro RL Persone Fisiche 2020.

I compensi riconducibili all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto devono essere ricompresi nei quadri della dichiarazione fiscale riservati al reddito professionale (quadri RE/RH). Il concetto di "esercizio della professione" deve intendersi come esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa. L'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, determina l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale.

Per l'individuazione delle attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, si fa rinvio, a titolo esemplificativo, alla circolare INPS n. 72 del 10/04/2015(<http://www.inarcassa.it/site/home/iscrizione.html>).

Qualora l'attività professionale sia svolta in tutto o in parte mediante Società Tra Professionisti (in seguito STP), il reddito del socio ingegnere e/o architetto deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al reddito netto (o alla perdita). Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea percepita nel corso del 2019, da indicare nel rigo RE3 della dichiarazione Redditi 2020, non deve essere detratta dalla somma risultante dal rigo RE21, colonna 3, in quanto è equiparata a tutti gli effetti al reddito professionale.

## **2) - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE**

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli:

**Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo.** Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. Il contributo integrativo corrisposto sarà portato in diminuzione del contributo integrativo per l'anno 2019 (Rigo E.2). La compilazione di questo elenco è **facoltativo**.

**Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo.** Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2019, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatorio**.

**Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012).** La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Questo modulo è disponibile soltanto per i professionisti che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della **colonna 11**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell'anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2019.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2019 (Rigo E.3).

**B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale** - Deve essere inserito il **volume di affari complessivo** prodotto attraverso partita IVA individuale nel 2019 e dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno 2020 (rigo VE50).

**B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale** - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito alla sola attività professionale **prodotta in Italia**, sottratti il contributo integrativo assoggettato ad IVA nel corso del 2019, (ad esempio: se il volume di affari è di €5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di €200,00 va indicato €5.000,00) e gli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo C6/D6.

**B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2019 con Iva esigibile in anni successivi** - Deve essere inserito il volume d'affari (compreso in B2) delle operazioni effettuate nell'anno 2019 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2020 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).

**B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2019** - Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2019 (rif. VE39 Modello Iva 2020 - al netto del contributo integrativo).

**B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE** - Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2020). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

**B6 Volume di affari riferito ad attività diverse** – Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**. (A titolo esemplificativo: fatture emesse per la ripartizione delle spese dello studio; prestazioni prodotte antecedentemente all'iscrizione all'albo professionale).

**B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo** – Tale rigo, autocompilato, indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2-B3+B4).

**PROFESSIONISTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO LM DELLA DICHIARAZIONE FISCALE  
PERSONE FISICHE 2020**

**A1 Reddito professionale Irpef - I professionisti che hanno adottato il regime di vantaggio introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011** per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2020, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione indicato nel rigo LM6 al netto delle eventuali perdite pregresse portate in deduzione nel rigo LM9.

**I professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014**, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2020, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale così individuato: somma dei righe da LM22 a LM27, colonna 5, riferiti a redditi di natura professionale (se compilati più righe riportare la sommatoria di essi) al netto del rigo LM 37.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2019, incrementa il reddito professionale.

I professionisti che hanno adottato i suddetti regimi agevolati, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2020 devono addebitare in fattura il contributo integrativo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione ed a compilare i campi da B1 a B7 come di seguito indicato:

**B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale-** Deve essere inserito il "Totale dei componenti positivi" indicato nel rigo LM2 (**soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile**) o la somma di tutti i righe da LM22 a LM27, colonne 3 e 4 (**contribuenti che fruiscono del regime forfetario**) della dichiarazione Persone Fisiche 2020. I professionisti che dal 1 gennaio 2019 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2019.

**B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale soggetto a contribuzione -** Deve essere inserito l'importo derivante dall'esercizio della professione prodotto in Italia ricompreso nel rigo LM2 o la somma di tutti i righe da LM22 a LM27, colonne 3 e 4, afferenti ad attività professionale prodotta in Italia. I professionisti che dal 1 gennaio 2019 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2019. Laddove tale ammontare sia totalmente riconducibile all'esercizio della professione, nei righe B1 e B2 deve essere indicato il medesimo importo.

**B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2019 con Iva esigibile in anni successivi** – I professionisti tenuti alla compilazione del Quadro LM non valorizzano tale rigo.

**B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2019** - Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (se a regime ordinario), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2019.

**B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE** – Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE. Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

**B6 Volume di affari riferito ad attività diverse** - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**.

**B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo** - Tale rigo, autocompilato, indica quindi l'importo di Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2+B4).

**L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2019, non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo.**

**3) - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE, DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI O TRA PROFESSIONISTI O DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO.**

**C1/D1 Volume di affari complessivo di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo** - Deve essere trascritto il volume di affari complessivo di competenza prodotto, rispettivamente, attraverso partita IVA di Associazione, di Società di Professionisti o Società tra Professionisti (anche se costituita in forma di società di capitali) o Raggruppamento Temporaneo, come risultante dalla applicazione della quota percentuale di partecipazione alla società sull'importo complessivo del volume di affari dell'associazione, della società o del raggruppamento temporaneo.

**C2/D2 Volume di affari professionale di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo** - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'importo indicato al rigo C1/D1 riferito alla sola attività professionale prodotta in Italia, sottratto il contributo integrativo (ad esempio: se il volume di affari è di €5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di €200,00 va indicato €5.000,00) e gli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo C6/D6.

Nel caso in cui tra i soci della Società Tra Professionisti (STP) siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

**C3/D3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2019 con Iva esigibile in anni successivi** - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari delle operazioni effettuate nell'anno 2019 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2020 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012.

**C4/D4 Quota di Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2019** - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari professionale (al netto del contributo integrativo) riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2019 (rigo VE 39 Persone Fisiche 2020 - al netto del contributo integrativo).

**C5/D5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE** - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'eventuale volume di affari (compreso in C1/D1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2020). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

**C6/D6 Volume di affari riferito ad attività diverse** - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari (compreso in C1/D1) riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**.

**C7/D7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo** - Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe:  $(C2-C3+C4) + (D2-D3+D4)$ .

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte mediante società tra professionisti (STP), il volume di affari deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotto dalla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

La partecipazione contestuale ad una associazione/società/raggruppamento temporaneo comporta compilazioni separate anche se il conteggio del contributo integrativo deve essere effettuato per la somma dei diversi volumi d'affari.

#### **4) - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

**E1 Determinazione del contributo integrativo** - L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato ai righe (B7+C7+D7).

**E2 Contributo integrativo da portare in deduzione** - è il contributo integrativo corrisposto nell'anno 2019 per le prestazioni professionali ricevute da altri ingegneri o architetti, loro associazioni professionali o società di ingegneria, società di professionisti e tra professionisti. Tale importo potrà essere dedotto dal contributo dovuto per l'anno 2019 solamente se il dichiarante, destinatario delle citate prestazioni, non si configuri come committente finale.

In caso di associazioni professionali ovvero di società di professionisti o società tra professionisti, la quota che l'associato/socio potrà dedurre deve essere determinata in relazione alla quota associativa/societaria posseduta.

Il rigo E2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione del Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo (Prestazioni Ricevute). La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.

**E3 Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP** - Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione del modulo "Iva differita" e riduce l'importo del contributo integrativo dovuto per l'anno 2019. Tale decremento evita la duplicazione nel calcolo del contributo sul volume d'affari riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012 - 2015, sul quale è stato già corrisposto il contributo integrativo.

## SEZIONE B

### ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2019

Deve essere compilata solo dal professionista cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2019 per gli anni indicati nel modulo anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito **il valore di reddito e/o di volume di affari totale accertato in via definitiva e non la sola eccedenza**. I valori comunicati entro i termini sopra indicati non saranno sanzionati. Non utilizzare la sezione B per comunicare rettifiche di redditi o di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.

## SEZIONE C

### DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2019 E ALLO STATO DI PENSIONATO DI ALTRO ENTE

I requisiti che comportano l'obbligatorietà dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sono:

- iscrizione all'Albo professionale;
- inesistenza di altro rapporto previdenziale obbligatorio;
- possesso di partita IVA.

**La compilazione della suddetta dichiarazione ha valore di comunicazione di iscrivibilità, ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto, soltanto se i dati comunicati sono completi per definire il provvedimento di iscrizione.**

**ATTENZIONE:** La mancata comunicazione di iscrivibilità ovvero la presentazione della stessa oltre il termine di **presentazione** della dichiarazione annuale obbligatoria (2 novembre), comporta il pagamento delle sanzioni di cui all'art. 1.2 del RGP 2012.

\*\*\*\*\*

### MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO

#### UNICA SOLUZIONE

Il pagamento del contributo integrativo relativo all'anno 2019 deve essere effettuato entro il **31 agosto 2020**, con bollettino M.AV. che deve essere generato accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione "Dichiarazione on line", anche se l'invio della dichiarazione obbligatoria viene fatto successivamente, entro il 2 novembre.

#### NOVITA' - Modello di pagamento unificato F24

Il conguaglio può essere versato attraverso la compilazione del modello F24 con modalità telematica mediante i seguenti canali:

- Entratel o Fisconline** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- Servizi di internet banking** messi a disposizione dagli intermediari abilitati (banche, Poste Italiane e Agenti della Riscossione).

Il modello F24 consente di compensare i debiti verso Inarcassa con il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP. La **compensazione** è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019). In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 124/2019, i crediti superiori a 5.000 Euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP sono compensabili a seguito della preventiva presentazione della dichiarazione e a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In caso di compensazione, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 anche se "a saldo zero".

Il **codice tributo** abbinato all'importo dovuto a Inarcassa è il seguente:

**E088** = contribuzione integrativa conguaglio

\*\*\*\*\*

### SANZIONI

Ai sensi dell'art. 16 della legge 03-01-81, n. 6 come modificato dall'art. 14 della legge 11-10-90, n. 290 e dall'art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012, l'omissione, il ritardo oltre il termine del **2 novembre 2020** e l'infedeltà della comunicazione costituiscono **infrazione disciplinare**, ferme restando le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012, applicabili nel caso di inadempimento nella comunicazione e nel pagamento del contributo dovuto rispetto alle scadenze prescritte.

\*\*\*\*\*

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)**

Inarcassa, in qualità di Titolare del trattamento, rammenta quanto già illustrato nell'Informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del "Reg. UE 2016/679 in merito al fatto che, i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge e non necessita del consenso dell'interessato come specificamente indicato nella citata Informativa ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Capo III del citato Reg. UE 2016/679, ci si potrà rivolgere al DPO (Data Protection Officer) di Inarcassa, contattabile ai seguenti recapiti:

INARCASSA - Data Protection Officer - via Salaria 229 – 00199 Roma.

email: [DPO@inarcassa.it](mailto:DPO@inarcassa.it) pec: [DPO@pec.inarcassa.org](mailto:DPO@pec.inarcassa.org).

Il testo del Regolamento Generale Previdenza 2012, è consultabile sul sito Internet [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)

**FAC-SIMILE COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI NON ISCRITTI AD INARCASSA - SCADENZA 2 NOVEMBRE 2020**  
**LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN VIA TELEMATICA TRAMITE INARCASSA ON LINE**

DOTT.....

**CODICE FISCALE**

**MATRICOLA**

**SEZIONE A - DATI ANNO 2019**

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF A.1 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE B.1 PARTITA IVA INDIVIDUALE \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI TOTALE

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE (al netto del contributo integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE B.2 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

(a **dedurre**) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN B.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2019, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2020 – al netto del contributo integrativo) B.3 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

(a **sommare**) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2019 (VE39 Modello Iva 2020 – al netto del contributo integrativo) B.4 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE (VE34 Modelli IVA 2020) B.5 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE (non professionali) B.6 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE **IMPONIBILE** DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (B2-B3+B4) B.7 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 IMPONIBILE

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** DI COMPETENZA PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO C.1 PARTITA IVA ASSOCIATIVA \_\_\_\_\_ QUOTA % \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI TOTALE

VOLUME DI AFFARI **PROFESSIONALE** DI COMPETENZA (al netto del contributo integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE C.2 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

(a **dedurre**) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN C.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2019, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2020 – al netto del contributo integrativo) C.3 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

(a **sommare**) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2019 (VE39 Modello Iva 2020 – al netto del contributo integrativo) C.4 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE (VE34 Modelli IVA 2020) C.5 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE C.6 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE **IMPONIBILE** DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (C2-C3+C4) C.7 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 IMPONIBILE

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** DI COMPETENZA PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI SOCIETA'/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D.1 PARTITA IVA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (SS, SNC, SAS, COOP) O DI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI \_\_\_\_\_ QUOTA % \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI TOTALE

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE DI COMPETENZA (al netto del contributo integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI SOCIETA'/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE D.2 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

(a **dedurre**) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN D.2 RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEL 2019, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI (VE37 Modello IVA 2020 – al netto del contributo integrativo) D.3 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

(a **sommare**) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2019 (VE39 Modello Unico 2020 – al netto del contributo integrativo) D.4 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_,00 VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE







**Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter RGP 2012)**

Questo modulo può essere compilato esclusivamente da coloro che hanno emesso fatture ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015 e per le quali è già stato versato il contributo integrativo a Inarcassa.

Vanno riportati soltanto gli importi relativi alle fatture suddette incassate nel corso dell'anno 2019. Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2019.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Ing./Arch. \_\_\_\_\_  
 Matricola Inarcassa \_\_\_\_\_  
 nato a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_

**IMPORTI REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2015**

1 Anno	2 Totale Volume di Affari Professionale Dichiarato	3 Contributo Integrativo Dovuto	4 Totale contributo integrativo versato negli anni precedenti	5 Totale contributo integrativo versato (dichiarazione 2019)
2012				
2013				
2014				
2015				

**AUOCERTIFICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA**

1 Anno	2 Partita Iva dichiarante	3 Tipo Partita Iva	4 N. Fattura	5 Partita Iva del Committente	6 Committente (Nome e Cognome o Denominazione)	7 Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	8 Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile negli anni precedenti	9 Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	10 Contributo integrativo teorico deducibile per gli anni precedenti	11 Imponibile Iva divenuto esigibile nel 2019	12 Imponibile Iva con esigibilità successiva al 2019	13 Contributo integrativo teorico deducibile per l'anno 2019

**DATI DI RIEPILOGO**

1 Anno	2 Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	3 Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile negli anni precedenti	4 Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	5 Contributo integrativo effettivamente dedotto negli anni precedenti	6 Contributo non dedotto negli anni precedenti	7 Contributo teorico deducibile per l'anno 2019	8 Contributo deducibile effettivo per l'anno 2019

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_